



ANCI - SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

PREMESSA

ANCI continua la sua iniziativa politico-istituzionale per ottenere la soppressione o quantomeno il congelamento, anche per i relativi termini, dell'art. 16 legge 148/2011. Riteniamo tale normativa incostituzionale, irrazionale e foriera di una insensata disarticolazione di gestioni associate esistenti o razionalmente realizzabili. Riteniamo che la Carta delle Autonomie sia la sede nella quale riordinare in modo razionale e definitivo tutta la materia delle funzioni fondamentali e della loro gestione associata. Tale iniziativa, nonostante le continue sollecitazioni di ANCI verso il Governo ed il Parlamento, non è purtroppo ancora stata accolta e sono quindi in vigore gli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Poiché da diversi Comuni è stato richiesto un supporto nella predisposizione di atti convenzionali di gestione associata che possano condurre ad assolvere, in modo permanente o anche come soluzione ponte verso gestioni più strutturate in Unione da realizzarsi una volta assestata la normativa in materia, si rende disponibile il presente **Schema di Atto Convenzionale** finalizzato alla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali. Come è noto, l'art. 16 della legge 148/2011 congiuntamente all'art. 14 della legge 122/2010, disciplinano la gestione associata obbligatoria - in Unione di Comuni o in Convenzione - delle funzioni comunali, prevedendo che i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti debbano svolgere almeno due funzioni fondamentali (indicate dall'art. 21, comma 3, legge 42/2009) entro il 31 dicembre 2011. L'utilizzo di tale atto anche da parte dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, pur non espressamente assoggettati dall'art. 16 all'attivazione di due funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011, è rimessa naturalmente alla valutazione discrezionale degli Enti anche tenendo conto dell'evoluzione delle previsioni normative che, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano le funzioni in forma associata. Il testo che segue è necessariamente sintetico e schematico, dovendo essere opportunamente integrato con le peculiari condizioni delle diverse realtà territoriali e la relativa concreta situazione di avanzamento dei rapporti tra gli Enti coinvolti.

Si ricorda che nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli Comuni possono optare tra l'Unione di Comuni (art. 32 Tuel) e l'attivazione di Convenzioni (art. 30 Tuel).

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

Le Amministrazioni comunali di

.....

.....

.....

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 16 della legge n. 148/2011, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

VISTE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

tutto ciò premesso

convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI

I Comuni di
convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 31, lettera a), legge n. 122/2010, in forma associata attraverso la presente convenzione **oppure** attraverso l'Unione di Comuni le seguenti due funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009:

1).....

2).....

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di (**oppure**, all'Unione di Comuni viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione).

Periodicamente il Comune capofila/la Conferenza dei Sindaci ove prevista/l'Unione, verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati/la Conferenza dei Sindaci/l'Unione disciplina/no l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di o, in sua assenza, da un suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) gestisce le relazioni sindacali.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Articolo 6

DECORRENZA E DURATA

Decorrenza e durata della convenzione (da definirsi sulla base delle specifiche intese convenute tra gli Enti sottoscrittori).

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione/all'Unione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci/(Per le Unioni varranno le procedure di modifica dello Statuto).

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000 (**oppure** dell'art. 32 del Dlgs n. 267/2000).